

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante nona modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

(89/344/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo autorizza la Spagna, fino al 31 dicembre 1987, a commercializzare sul proprio mercato interno, con la denominazione di cioccolato, prodotti del tipo «familiar a la taza» e «a la taza»;

considerando che la direttiva 73/241/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione, non ha definito nell'allegato I prodotti di cioccolato di questo tipo, da consumare dopo cottura e contenenti farine e/o amidi;

considerando che tale situazione potrebbe provocare un divieto di vendita del prodotto in causa e che questo risultato non è auspicabile; che occorre pertanto modificare la direttiva 73/241/CEE,

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 73/241/CEE è aggiunto il testo seguente:

- «g) in virtù delle quali è ammessa la commercializzazione, con le denominazioni «chocolate familiar a la taza», e «chocolate a la taza», di prodotti di cioccolato non definiti nell'allegato I, addizionati di farine e/o amidi e destinati ad essere consumati con latte dopo cottura.»

Articolo 2

Con effetto al 1° gennaio 1988, gli Stati membri modificano, se del caso, le proprie legislazioni per conformarsi al disposto della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

⁽¹⁾ GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 137 e GU n. C 96 del 17. 4. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23.